



**Città Metropolitana di Roma Capitale**

Dipartimento 05 Servizio 00

**Promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale - Ufficio Europa**

**e-mail: [sviluppoeconomicodipV@cittametropolitanaroma.gov.it](mailto:sviluppoeconomicodipV@cittametropolitanaroma.gov.it)**

**Proposta n. 99901390  
del 21/03/2017**

Responsabile del Procedimento  
Aldo Fabiani

**RIFERIMENTI CONTABILI**

Anno bilancio 2017  
Mis: 15 - Pr: 01 - Tit: 1 - Mac: 03  
SchedaBilancio SERPAR  
Articolo 0000  
CDR UCE0500  
CDC DIP0300  
D. Lgs 267/2000: 1.09.03.03  
Impegno n. 932

**Determinazione firmata digitalmente da :**

- Il Dirigente Servizio 00 Dipartimento 05 quale centro di responsabilita' in data 21/04/2017
- Il Dirigente Responsabile controllo della spesa
- Il Ragioniere Generale attestante la copertura finanziaria

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**R.U. 1696 del 27/04/2017**

**Oggetto: Affidamento in house alla Societa' Capitale Lavoro S. p. A. delle attivita' relative ai servizi di supporto tecnico, operativo e gestionale dell'Ufficio Europa.**

**IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO**

**Dott.ssa Laura ONORATI**

Viste le risultanze dell'Istruttoria effettuata ai sensi dell'art. 3 della L.241/90 e s.m.i dal responsabile del procedimento Aldo Fabiani;

Vista la Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 60 del 16/12/2016 mediante la quale e' stato approvato il Bilancio di Previsione 2016;

## **Visto**

che il PEG per l'esercizio 2016 è stato approvato con la Deliberazione del Consiglio metropolitan n.62 del 29/12/2016

la Legge n. 56 del 7.4.2014 recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni", ed in particolare l'art. 1, comma 44, lettera e) che attribuisce alla Città metropolitana la funzione fondamentale della "promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale, anche assicurando sostegno e supporto alle attività economiche e di ricerca innovative e coerenti con la vocazione della Città metropolitana come delineata nel piano strategico del territorio (...)".

## **considerato**

Visto l'art. 5, comma 11 del Decreto Legge n. 244 del 30 dicembre 2016 ha differito al 31 marzo 2017 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2017 da parte degli Enti Locali.

Visto il DM del 30 marzo 2017 "Ulteriore differimento al 30 giugno 2017 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2017/2019 delle Citta' metropolitane e delle province" pubblicato in GU Serie Generale n.76 del 31-3-2017

che il bilancio di previsione 2017 non è stato approvato ed in assenza si ricade nelle fattispecie previste dall'art. 163 del Dlgs 267/2000;

che la Circolare n. 1/17 del 03/01/2017 a firma del Ragioniere generale ha reso gli indirizzi operativi per la gestione provvisoria 2017 – evidenziando che l'Ente può assumere nuove obbligazioni solo per alcune tipologie di spesa;

## **visto**

l'art. 5 del D. Lgs. n. 50/2016, Nuovo Codice degli appalti e delle concessioni, secondo il quale non rientrano nell'ambito di applicazione del Codice stesso gli affidamenti ad una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- a. l'amministrazione aggiudicatrice ... esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;
- b. oltre l'80 per cento delle attività della persona giuridica controllata sono effettuate nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante ...;
- c. nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata;

l'art. 16, 1° comma del D. Lgs. 175/2016, Testo Unico in materia di società a partecipazione

pubblica, il quale stabilisce che le società in house ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo solo se non vi sia partecipazione di capitali privati, e il 3° comma del medesimo articolo, che stabilisce che gli statuti delle società in house devono prevedere che oltre l'ottanta per cento del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico;

### **considerato**

che con Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 183 del 24 giugno 2002, è stata costituita una società per azioni per la gestione delle attività relative ai servizi per l'impiego e la formazione professionale denominata Capitale Lavoro S.p.A., di proprietà per il 60% dell'allora Provincia di Roma e per il 40% del Formez;

che con Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 211 del 8 novembre 2007, è stato disposto l'acquisto dell'intera quota di partecipazione della società Capitale Lavoro S.p.A. detenuta dal Formez, nell'intento di consentire all'allora Provincia di Roma un più efficace presidio dei meccanismi di governo della propria partecipata;

che il Consiglio Provinciale, con Deliberazione n. 32 del 9/7/2009, recante ad oggetto "Partecipazioni societarie adeguamento alle disposizioni previste dall'art. 3, comma 27, della legge n. 244/2007 (legge finanziaria 2008)", ha deliberato il mantenimento di alcune partecipazioni, con particolare riferimento a quelle nelle due società in house Capitale Lavoro S.p.A. e Provinciattiva S.p.A., individuando le attività svolte dalle due società in house come attività strategiche per l'espletamento delle funzioni proprie dell'Ente;

che con atto di fusione rep. n. 27720-raccolta n. 16842 le società Provinciattiva S.P.A. e Capitale Lavoro spa si sono dichiarate fuse per incorporazione della società Provinciattiva Spa nella società Capitale Lavoro Spa;

### **visto**

lo Statuto della società, ed in particolare l'art. 3 "Oggetto sociale", il quale prevede che *"La Società ha per oggetto le attività di supporto all'esercizio delle funzioni amministrative dell'Ente proprietario comprensive delle funzioni fondamentali e delle altre funzioni amministrative attribuite all'Ente proprietario medesimo dall'articolo 118 della Costituzione nonché quelle attribuite e delegate da altri Enti della Pubblica Amministrazione"* e che pertanto *"La Società supporta le strutture dell'Ente proprietario nelle funzioni fondamentali relative a: a) programmazione economica con particolare riferimento allo sviluppo del territorio, alla gestione dei patti territoriali, all'utilizzo dei Fondi strutturali europei; b) pianificazione territoriale generale e supporto alla progettazione tecnica degli Enti locali; tutela ambientale e servizi ecosistemici; c) pianificazione e progettazione delle reti infrastrutturali e informatiche, con riferimento al potenziamento di reti informative e di collegamento a servizio dell'Ente proprietario e dei Comuni dell'Area metropolitana; d) strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici, nonché organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano; e) servizi di supporto alle attività di assistenza tecnica e amministrativa organizzati dall'Ente proprietario per le Amministrazioni comunali e le relative forme associate; f) promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale con particolare riferimento alla gestione dei servizi per l'impiego e formazione professionale, in coerenza con gli obiettivi di valorizzazione e potenziamento del ruolo strategico delle funzioni degli Enti locali in materia di politiche attive per il lavoro inclusa la formazione professionale"*;

## **considerato**

che l'art. 38 del Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Città metropolitana di Roma Capitale disciplina le finalità e lo svolgimento del controllo sulle società partecipate;

## **tenuto conto**

che, pertanto, sin dalla sua costituzione Capitale Lavoro S.p.A. ha operato attraverso lo strumento della delegazione interorganica di servizi tipico dell' in house providing, per conto di numerose strutture dell'allora Provincia di Roma, fornendo servizi strumentali di varia natura contemplati nell'oggetto sociale della Società;

che l'oggetto sociale della società individua una serie di attività attualmente tutte svolte esclusivamente a favore dell'Ente il quale, in considerazione della totale partecipazione al capitale sociale della Società, esercita di fatto un controllo effettivo su di essa, analogo a quello esercitato sui Servizi che attuano funzioni di propria competenza istituzionale;

che le attività della Società sono svolte a supporto dell'esercizio delle funzioni amministrative, fondamentali e non, dell'Ente proprietario e non si tratta di servizi pubblici locali di rilevanza economica (come precisato dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato con decisione del 24 marzo 2010) essendo tali attività caratterizzate dalla mera strumentalità rispetto ai bisogni dell'Amministrazione locale, trattandosi di servizi non diretti a soddisfare in via immediata esigenze della collettività;

## **ritenuto**

pertanto, che siano pienamente soddisfatte tutte le condizioni poste dall'art. 5 del D. Lgs. n. 50/2016 Nuovo Codice degli appalti e delle concessioni e dall'art. 16 Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, per poter procedere ad un affidamento diretto alla società in house Capitale Lavoro spa;

## **visto inoltre**

l'art. 192 "Regime speciale degli affidamenti in house" del D. Lgs. n. 50/2016, Nuovo Codice degli appalti e delle concessioni, ed in particolare:

il comma 1) che prevede l'istituzione presso l'ANAC, anche al fine di garantire adeguati livelli di pubblicità e trasparenza nei contratti pubblici, l'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house di cui all'articolo 5 del Nuovo Codice.

## **considerato**

che alla data del presente atto risulta ancora in itinere l'istituzione dell' Elenco presso l'ANAC, e pubblicato sul sito dell'Autorità il Documento di consultazione relativo alle "Linee Guida per l'iscrizione nell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house", ai fini della presentazioni di eventuali osservazioni;

che il comunicato del Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione del 3 agosto 2016 fornisce

chiarimenti in merito all'applicazione dell'art. 192, comma 1, del Codice dei Contratti, precisando che si può procedere all'affidamento diretto alle società in house a prescindere dall'inoltro della domanda di iscrizione all'elenco previsto dal medesimo articolo, tenuto conto dell'efficacia non costitutiva ma meramente dichiarativa dell'iscrizione e della necessità che l'ANAC definisca le modalità e i criteri per effettuare la verifica della sussistenza dei requisiti necessari per l'iscrizione nell'elenco;

ritenuto, pertanto di poter procedere all'affidamento diretto alla società in house Capitale Lavoro, in assenza della iscrizione nell'elenco presso l'ANAC, ai sensi dell'art. 192, primo comma, del d. lgs n. 50/2016;

visto

l'Obiettivo del PEG 2016 della Direzione del Dipartimento V n. 16097 "Promozione dell'accesso a fondi comunitari a gestione diretta ed indiretta da parte dei servizi, dipartimenti ed uffici della Città metropolitana di Roma Capitale e degli enti locali del territorio metropolitano"

la continuità degli obiettivi previsti nel PEG 2016 anche nell'annualità 2017

il Piano degli Obiettivi Aziendale 2016 per la società in house Capitale Lavoro S.p.A., approvato con la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 62 del 29/12/2016, e le relativa Scheda Commessa n. 15/2016;

il carattere di continuità intrinseca nella commessa scommessa 15/2016, verrà riproposta nel PDO 2017;

la natura dell'assistenza tecnica rientra nelle spese indicate nell'art. 163 comma 2 così come ribadite dalla circolare n°1 del 3/01/2017 a firma del Ragioniere Generale relativamente alla gestione provvisoria.

l'interruzione dell'assistenza tecnica comporterebbe dei problemi nella presentazione della progettualità attualmente in fase di studio e nella gestione e rendicontazione dei progetti europei già finanziati, con particolare criticità su Urban Wins, SMART MR, EnerJ e SUPPORT;

l'irregolarità della tenuta della documentazione, la mancanza dei "deliverable" o il non rispetto delle norme giuscontabili europee in fase di rendicontazione comporterebbe la non eleggibilità della spesa, di conseguenza la Città metropolitana di Roma Capitale dovrebbe finanziare le somme non riconosciute tramite fondi propri;

che per il raggiungimento dell'obiettivo PEG 2016 n. 16097 "Promozione dell'accesso a fondi comunitari a gestione diretta ed indiretta da parte dei servizi, dipartimenti ed uffici della Città metropolitana di Roma Capitale e degli enti locali del territorio metropolitano" è stata necessaria:

una attività di supporto tecnico, operativo e gestionale all'Ufficio Europa e Relazioni internazionali - Annualità 2016 e che pertanto nell'annualità 2017 tale schema operativo verrà riproposto;

**visto**

l'art. 192 "Regime speciale degli affidamenti in house" del D. Lgs. n. 50/2016, Nuovo Codice degli appalti e delle concessioni, ed in particolare:

il comma 2), secondo il quale "Ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto

servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta...”;

### **considerato**

che la disponibilità di tali servizi sul mercato è stata verificata, ai sensi dell'art. 1 del D.L. del 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135 e dell'art. 1, comma 449, della L. 27 dicembre 2006, n. 296;

che la fattispecie oggetto del presente atto non rientra nelle categorie merceologiche di cui al comma 7 del predetto art. 1 del d.l. n. 95/2012;

### **verificato**

che alla data di avvio della procedura l'attività oggetto del presente atto non rientra tra le convenzioni attive sul portale [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it);

che pertanto non è possibile utilizzare le suddette convenzioni come parametro di prezzo-qualità nel caso di specie;

che i servizi oggetto del presente atto non sono presenti neppure nelle categorie merceologiche del catalogo MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) e nelle vetrine del Sistema Dinamico di Acquisizione e degli Accordi Quadro del portale [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it);

### **ritenuto**

pertanto, che le attività sopra descritte non siano riconducibili a servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, trattandosi di attività di supporto alle attività amministrative fondamentali della Città metropolitana di Roma Capitale, relativamente al coordinamento e alla promozione delle attività di sviluppo economico di cui all'art. 1, comma 44 lettera e) della legge n. 56/2014, facenti parte dell'oggetto sociale della società *in house* (art. 3 Statuto Società);

che sussistano i presupposti giuridici per un affidamento diretto a Capitale Lavoro S.p.a., società *in house* della Città metropolitana di Roma Capitale, ai sensi dell'art. 5 del d. lgs n. 50/2016 e dell'art. 16 del d. lgs n. 176/2016, per lo svolgimento, fino al 30.6.2017, delle attività sopra descritte, in continuità secondo quanto previsto dal PEG 2016 e dal Piano degli Obiettivi 2016;

### **considerato**

che con nota prot. n. 43302 del 20 marzo 2017, l'Ufficio Europa del Dipartimento V ha richiesto a Capitale Lavoro Spa la propria migliore offerta per lo svolgimento della citata attività;

Tenuto conto che la società Capitale Lavoro S.p.a. con sede legale in Via Beniamino Franklin 8 - 00153 Roma, in seguito alla richiesta prot. N° 43302 del 20/03/2017 di questa amministrazione, ha trasmesso con nota prot. CL-2017-0003324 del 18 aprile 2017 acquisita al prot. informatico

dell'Ente con il n° CMRC-2017-0058880 del 18 aprile 2017 un'offerta economica inerente al programma operativo delle attività.

Nel documento sopra richiamato sono indicate le attività di assistenza tecnica che la Società è chiamata ad espletare nel corso del corrente anno, in continuazione con quanto previsto dal PDO 2016:

- Monitoraggio opportunità di finanziamento
- Assistenza tecnica ai Dipartimenti dell'Ente per la presentazione di proposte progettuali
- Assistenza tecnica alla gestione e rendicontazione dei progetti finanziati

Per lo svolgimento di tali attività la Città metropolitana di Roma Capitale riconosce a Capitale Lavoro S.p.a l'importo di euro 60.000,00 comprensivo di IVA che si ritiene congruo in ragione dell'impegno necessario e dei conseguenti costi gestionali associati alle singole attività.

ritenuto

che le attività oggetto del contratto sono ritenute coerenti con gli obiettivi da conseguire e l'offerta tecnico-economica congrua, tenuto conto delle risorse umane e del tempo di lavoro necessario alla realizzazione delle attività medesime e del fatto che nel corso della collaborazione con l'Ente, Capitale Lavoro spa ha maturato una conoscenza approfondita del territorio, una consolidata esperienza nella programmazione di area vasta, una notevole expertise amministrativa, in grado di garantire un efficace supporto, anche attraverso il coinvolgimento diretto delle amministrazioni comunali in tutte le fasi di realizzazione delle attività;

considerato

che con Deliberazione di Giunta Provinciale n. 903/41 del 27 ottobre 2010 è stato approvato lo schema di Contratto Quadro per le società in house che producono beni e servizi strumentali all'attività dell'allora Provincia;

che con la Determinazione Dirigenziale RU 4996 del 4 novembre 2015 il Direttore Generale ha provveduto ad approvare il Contratto Quadro per l'esercizio finanziario 2015 per la società Capitale Lavoro spa;

che il Contratto Quadro individua le funzioni fondamentali nelle quali la società supporta le strutture dell'Ente, come di seguito indicate:

- a. programmazione economica con particolare riferimento allo sviluppo del territorio, alla gestione dei patti territoriali, all'utilizzo dei fondi strutturali europei;
- b. pianificazione territoriale generale e supporto alla progettazione tecnica degli enti locali; tutela ambientale e servizi ecosistemici;
- c. pianificazione e progettazione delle reti infrastrutturali e informatiche, con riferimento al potenziamento di reti informative e di collegamento a servizio dell'ente proprietario e dei comuni dell'area metropolitana;
- d. strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici, nonché organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano;

e. servizi di supporto alle attività di assistenza tecnica e amministrativa organizzati dall'ente proprietario per le amministrazioni comunali e le relative forme associate;

f. promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale con particolare riferimento alla gestione dei servizi per l'impiego e formazione professionale, in coerenza con gli obiettivi di valorizzazione e potenziamento del ruolo strategico delle funzioni degli enti locali in materia di politiche attive per il lavoro inclusa la formazione professionale;

considerato altresì

che il Contratto Quadro prevede:

che il contenuto delle prestazioni a carico di Capitale Lavoro spa nell'ambito di ciascuna attività sia specificato di anno in anno in appositi Contratti Accessivi del Contratto Quadro stipulati dai Dirigenti responsabili delle singole strutture competenti (art. 2, comma 2);

che la Società si impegna a svolgere le attività secondo le modalità che saranno disciplinate dai Dirigenti responsabili delle singole strutture competenti nei relativi Contratti Accessivi (art. 5, comma 1);

che la quantificazione dei corrispettivi per ciascuna attività è determinata con cadenza annuale, sulla base delle decisioni di programmazione finanziaria assunte dall'Ente (art. 4, comma 1); e che i corrispettivi per lo svolgimento delle commesse programmate, riportate nel PDO approvato dall'Amministrazione, devono essere definite nei relativi Contratti Accessivi stipulati per conto della Città metropolitana dai Dirigenti responsabili delle singole strutture competenti (art. 4, comma 2);

che nel corso della durata contrattuale, si potrà procedere, ove necessario, alla integrazione delle attività, con rimodulazione dell'entità dei corrispettivi dovuti alla Società (art. 4, comma 3);

che il piano di fatturazione e le modalità di liquidazione sono definiti nell'ambito dei singoli Contratti Accessivi, tenuto conto della specifica natura delle prestazioni e del loro prevedibile sviluppo nell'arco dell'esercizio, nonché della necessità che la Città Metropolitana assicuri alla Società un flusso finanziario compatibile con l'effettivo sostenimento dei costi della stessa (art. 4, comma 4);

che i pagamenti dei corrispettivi previsti dai singoli Contratti Accessivi sono effettuati secondo modalità che costituiscono principi di carattere generale: con un'anticipazione del 40% del valore complessivo della commessa, da erogare al momento della stipula del contratto di affidamento e dietro presentazione di fattura per il relativo importo; mentre la restante parte deve essere erogata alle scadenze fissate dietro presentazione della fattura e di una relazione dettagliata sulle attività svolte ed della consegna degli elaborati, ove necessario (art. 4, comma 5);

che eventuali deroghe alle procedure di pagamento previste al quarto comma dell'art. 4 sono consentite esclusivamente in presenza di vincoli connessi alla gestione di specifiche commesse (art. 4, comma 6);

che la Società si impegna a svolgere le attività secondo le modalità che saranno disciplinate dai Dirigenti responsabili delle singole strutture competenti nei relativi Contratti Accessivi e deve conformarsi agli indirizzi formulati dai dirigenti di volta in volta competenti nell'esecuzione delle singole prestazioni oggetto degli specifici Contratti Accessivi (art. 5);



che la Società è l'unico responsabile di qualsiasi perdita, danno o pregiudizio arrecato a terzi (compreso il proprio personale) conseguente all'esecuzione del contratto; è altresì responsabile direttamente della relativa compensazione ed è tenuta a risarcire la Città Metropolitana degli eventuali danni arrecati alla stessa in conseguenza delle azioni intraprese per il conseguimento degli obiettivi assegnati (art. 5);

che la Società è tenuta a comunicare immediatamente alla Città Metropolitana qualunque impedimento atto ad influenzare l'applicazione del contratto e a fornire tutte le informazioni necessarie per addivenire ad una soluzione concordata di eventuali criticità e/o problematiche (art. 5);

che la Società deve garantire in ogni tempo la Città Metropolitana da ogni e qualsiasi pretesa di terzi derivante dall'inosservanza ed inadempienza anche parziale delle norme contrattuali;

ritenuto

pertanto, di procedere all'approvazione del Contratto Accessivo per l'affidamento in house delle attività sopra descritte per l'importo complessivo di € 60.000,00 IVA inclusa;

che il contratto è allegato alla presente Determinazione e ne costituisce parte integrante;

vista la circolare n. 3/2015 a firma del Ragioniere Generale con oggetto Istruzioni operative – Legge di Stabilità 2015 “Split Payment”;

ritenuto di esprimere sul presente atto parere favorevole di regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL;

ritenuto di attestare l'assenza di proprie relazioni di parentela o di affinità con i destinatari della presente Determinazione;

preso atto che il Responsabile del procedimento ha dichiarato l'assenza di relazioni di parentela o di affinità del con i destinatari della presente Determinazione;

Preso atto che la somma di euro 60.000,00 trova copertura :  
in riferimento alla richiesta protocollo interno n. 176 del 11/04/2017 con accettazione disposizione Dirigenziale n. 133 del 14/04/2017

|                   |         |   |
|-------------------|---------|---|
| Missione          | 15      | Politiche per il lavoro e la formazione professionale                             |
| Programma         | 01      | Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro                                    |
| Titolo            | 1       | Spese correnti  |
| Macroaggregato    | 03      | Acquisto di beni e servizi  |
| Capitolo          | SERPAR  | Servizio per le partecipazioni azionarie  |
| Articolo          | 0000    | [Entrate Correnti]  |
| CDR               | UCE0500 | Servizio UCE0500 - Ragioneria Generale - Programmazione Finanziaria e di Bilancio |
| CDC               | DIP0300 | Servizi per la Formazione e per il lavoro   |
| Codice CCA        | 0       |   |
| Eser. finanziario | 2017    |   |
| CIA               |         |   |

|            |     |  |
|------------|-----|--|
| CUP        |     |  |
| Impegno n. | 932 |  |

Conto Finanziario: U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.

Ai sensi del D. Lgs 267/2000 le codifica di bilancio risulta essere la seguente:  
1090303 : Tit. 1 Fun. 09 Ser. 03 Int. 03 - Prestazioni di servizi

Preso atto che il Direttore di Dipartimento ha apposto il visto di conformita' agli indirizzi dipartimentali ai sensi dell'art 16, comma 4, del "Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Provincia di Roma", approvato con Deliberazione G. P. n. 1122/56 del 23 dicembre 2003;

Visto l'art. 107, commi 2 e 3, del D. Lgs n. 267/2000 e s. m. i. ;

Visto l'art. 151, comma 4, del D. Lgs n. 267/2000 e s. m. i. ;

Visto l'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

#### DETERMINA

1. Di affidare alla società in house Capitale Lavoro S.p.a con sede legale in via Beniamino Franklin 8, 00153 Roma, le attività relative ai servizi di supporto tecnico, operativo e gestionale all'Ufficio Europa.
2. Di stabilire che per lo svolgimento delle attività richiamate nel precedente punto, viene riconosciuto alla Società Capitale Lavoro S.p.a l'importo di euro 60.000,00 comprensivo di IVA 22% ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/1972.
3. di approvare il contratto accessivo per l'affidamento in house alla Società Capitale Lavoro S.p.A inerente alle attività relative ai servizi di supporto tecnico, operativo e gestionale all'Ufficio Europa.

Di imputare la somma di euro 60.000,00 come segue:

euro 60.000,00, in riferimento alla richiesta protocollo interno n. 176 del 11/04/2017 con accettazione disposizione Dirigenziale n. 133 del 14/04/2017, in favore di CAPITALE LAVORO SPA C.F. 07170551001 - VIA BENIAMINO FRANKLIN, 8 ,ROMA Cap. 00198

| Miss | Progr | Tit | MacroAgg | Cap    | Art  | Cdr     | Cdc     | Cca | Obiet | Anno | Movimento |
|------|-------|-----|----------|--------|------|---------|---------|-----|-------|------|-----------|
| 15   | 01    | 1   | 03       | SERPAR | 0000 | UCE0500 | DIP0300 | 0   | 16097 | 2017 | 932/1     |

Ai sensi del D. Lgs 267/2000 le codifica di bilancio risulta essere la seguente:

La liquidazione dell'intero importo a saldo pari ad € 60.000,00 dietro presentazione di regolari fatture con annotazione "scissione dei pagamenti" oppure "articolo 17 ter DPR 633/72", come previsto dalla Legge n. 190 del 23/12/2014, articolo 1, comma 629, lettera b ed dall'articolo 2 del Decreto attuativo del Ministero dell'Economia e Finanze del 23/01/2015

- acconto importo pari al 40% del valore complessivo della commessa, al momento della stipula del Contratto di affidamento
- la restante parte, pari al 60% del valore complessivo della commessa alla scadenza del presente contratto di affidamento, dietro presentazione di una relazione dettagliata sulle attività svolte.

**IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO**  
**Dott.ssa Laura ONORATI**

**Contratto Accessivo per l'affidamento in house in continuazione delle attività previste dalla  
Scheda Commessa n. 15/2016**

**(Proposta Determinazione Dirigenziale RU n. 99901390 del 21/3/2017)**

TRA

La Città Metropolitana di Roma Capitale (di seguito anche "la Città Metropolitana"), con sede in Roma, Via IV novembre n. 119/A, nella persona del Direttore del Dipartimento V, Dott.ssa Laura Onorati, per la carica domiciliato presso la sede dell'Amministrazione metropolitana,

E

Capitale Lavoro S.p.a., con sede legale in Roma, Via Beniamino Franklin, n. 8 - C.F. 07170551001 P.IVA 07170551001, nella persona dell'Amministratore Unico, Claudio Panella, per la carica domiciliato presso la sede della Società;

di seguito, congiuntamente

**PREMESSO CHE**

che con Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 183 del 24 giugno 2002, è stata costituita una società per azioni per la gestione delle attività relative ai servizi per l'impiego e la formazione professionale denominata Capitale Lavoro S.p.A., di proprietà per il 60% dell'allora Provincia di Roma e per il 40% del Formez;

che con Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 211 del 8 novembre 2007, è stato disposto l'acquisto dell'intera quota di partecipazione della società Capitale Lavoro S.p.A. detenuta dal Formez, nell'intento di consentire all'allora Provincia di Roma un più efficace presidio dei meccanismi di governo della propria partecipata;

che il Consiglio Provinciale, con Deliberazione n. 32 del 9/7/2009, recante ad oggetto "Partecipazioni societarie adeguamento alle disposizioni previste dall'art. 3, comma 27, della legge n. 244/2007 (legge finanziaria 2008)", ha deliberato il mantenimento di alcune partecipazioni, con particolare riferimento a quelle nelle due società in house Capitale Lavoro S.p.A. e Provinciattiva S.p.A., individuando le attività svolte dalle due società in house come attività strategiche per l'espletamento delle funzioni proprie dell'Ente;

che con atto di fusione rep. n. 27720-raccolta n. 16842 le società Provinciattiva S.P.A. e Capitale Lavoro spa si sono dichiarate fuse per incorporazione della società Provinciattiva Spa nella società Capitale Lavoro Spa;

lo Statuto della società, ed in particolare l'art. 3 "Oggetto sociale", prevede che *"La Società ha per oggetto le attività di supporto all'esercizio delle funzioni amministrative dell'Ente proprietario comprensive delle funzioni fondamentali e delle altre funzioni amministrative attribuite all'Ente proprietario medesimo dall'articolo 118 della Costituzione nonché quelle attribuite e delegate da altri Enti della Pubblica Amministrazione"* e che pertanto *"La Società supporta le strutture dell'Ente proprietario nelle funzioni fondamentali relative a: a) programmazione economica con particolare riferimento allo sviluppo del territorio, alla gestione dei patti territoriali, all'utilizzo dei Fondi strutturali europei; b) pianificazione territoriale generale e supporto alla progettazione tecnica degli Enti locali; tutela ambientale e servizi ecosistemici; c) pianificazione e progettazione delle reti infrastrutturali e informatiche, con riferimento al potenziamento di reti informative e di collegamento a servizio dell'Ente proprietario e dei Comuni dell'Area metropolitana; d) strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici, nonché organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano; e) servizi di supporto alle attività di assistenza tecnica e amministrativa organizzati dall'Ente proprietario per le Amministrazioni comunali e le relative forme associate; f) promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale con particolare riferimento alla gestione dei servizi per l'impiego e formazione*

*professionale, in coerenza con gli obiettivi di valorizzazione e potenziamento del ruolo strategico delle funzioni degli Enti locali in materia di politiche attive per il lavoro inclusa la formazione professionale”;*

che, pertanto, sin dalla sua costituzione Capitale Lavoro S.p.A. ha operato attraverso lo strumento della delegazione interorganica di servizi tipico dell' in house providing, per conto di numerose strutture dell'allora Provincia di Roma, fornendo servizi strumentali di varia natura contemplati nell'oggetto sociale della Società;

che l'oggetto sociale della società individua una serie di attività attualmente tutte svolte esclusivamente a favore dell'Ente il quale, in considerazione della totale partecipazione al capitale sociale della Società, esercita di fatto un controllo effettivo su di essa, analogo a quello esercitato sui Servizi che attuano funzioni di propria competenza istituzionale;

che le attività della Società sono svolte a supporto dell'esercizio delle funzioni amministrative, fondamentali e non, dell'Ente proprietario e non si tratta di servizi pubblici locali di rilevanza economica (come precisato dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato con decisione del 24 marzo 2010) essendo tali attività caratterizzate dalla mera strumentalità rispetto ai bisogni dell'Amministrazione locale, trattandosi di servizi non diretti a soddisfare in via immediata esigenze della collettività;

#### VISTO

l'art. 5 del D. Lgs. n. 50/2016, Nuovo Codice degli appalti e delle concessioni, secondo il quale non rientrano nell'ambito di applicazione del Codice stesso gli affidamenti ad una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- a) l'amministrazione aggiudicatrice ... esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;
- b) oltre l'80 per cento delle attività della persona giuridica controllata sono effettuate nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante ...;
- c) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata;

l'art. 192 “Regime speciale degli affidamenti in house” del D. Lgs. n. 50/2016, Nuovo Codice degli appalti e delle concessioni;

l'art. 16, 1° comma del D. Lgs. 175/2016, Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, il quale stabilisce che le società in house ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo solo se non vi sia partecipazione di capitali privati, e il 3° comma del medesimo articolo, che stabilisce che gli statuti delle società in house devono prevedere che oltre l'ottanta per cento del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico;

#### VISTO

che il Bilancio di previsione della Città Metropolitana di Roma Capitale per l'esercizio 2016 è stato definitivamente approvato con la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 60 del 16 dicembre 2016 e che pertanto l'Ente si è trovato in esercizio e gestione provvisori per la quasi totalità del 2016;

che il PEG della Città Metropolitana di Roma Capitale per l'esercizio 2016 è stato approvato con la Deliberazione del Consiglio metropolitano n.62 del 29/12/2016.

l'Obiettivo 16097 del PEG 2016 del Servizio n. 1 del Dipartimento V n. 16097 "Promozione dell'accesso a fondi comunitari a gestione diretta ed indiretta da parte dei servizi, dipartimenti ed uffici della Città metropolitana di Roma Capitale e degli enti locali del territorio metropolitano."

il Piano degli Obiettivi Aziendale 2016 per la società in house Capitale Lavoro S.p.A., approvato con la Deliberazione del Consiglio metropolitano n.62 del 29/12/2016 e la relativa Scheda Commesse n. 15/2016;

visto che la commessa in oggetto tecnica ha un intrinseco carattere continuativo e consente alla Città metropolitana di Roma Capitale di progettare, gestire e rendicontare in maniera efficace ed efficiente i fondi europei intercettati o da intercettare

visto che l'interruzione della stessa si può inquadrare nella fattispecie prevista dall'art. 163 del Dlgs 267/2000

#### CONSIDERATO

che l'art. 38 del Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Città metropolitana di Roma Capitale disciplina le finalità e lo svolgimento del controllo sulle società partecipate;

che con Deliberazione di Giunta Provinciale n. 903/41 del 27 ottobre 2010 è stato approvato lo schema di Contratto Quadro per le società in house che producono beni e servizi strumentali all'attività dell'allora Provincia;

che con la Determinazione Dirigenziale RU 4996 del 4 novembre 2015 il Direttore Generale ha provveduto ad approvare il Contratto Quadro per l'esercizio finanziario 2015 per la società Capitale Lavoro spa;

che attraverso il Contratto Quadro sono disciplinate le modalità di esercizio delle attività che le società *in house* svolgono per l'Amministrazione, nel rispetto del combinato disposto degli articoli 13, commi 1 e 2, del Decreto Legge 223/2006 e 3, commi 27-29, della Legge 244/2007;

che il Contratto Quadro individua le funzioni fondamentali nelle quali la società supporta le strutture dell'Ente, come di seguito indicate:

- a. programmazione economica con particolare riferimento allo sviluppo del territorio, alla gestione dei patti territoriali, all'utilizzo dei fondi strutturali europei;
- b. pianificazione territoriale generale e supporto alla progettazione tecnica degli enti locali; tutela ambientale e servizi ecosistemici;
- c. pianificazione e progettazione delle reti infrastrutturali e informatiche, con riferimento al potenziamento di reti informative e di collegamento a servizio dell'ente proprietario e dei comuni dell'area metropolitana;
- d. strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici, nonché organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano;
- e. servizi di supporto alle attività di assistenza tecnica e amministrativa organizzati dall'ente proprietario per le amministrazioni comunali e le relative forme associate;
- f. promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale con particolare riferimento alla gestione dei servizi per l'impiego e formazione professionale, in coerenza con gli obiettivi di valorizzazione e potenziamento del ruolo strategico delle funzioni degli enti locali in materia di politiche attive per il lavoro inclusa la formazione professionale;

#### CONSIDERATO ALTRESÌ

che il Contratto Quadro prevede:

che il contenuto delle prestazioni a carico di Capitale Lavoro spa nell'ambito di ciascuna attività sia specificato di anno in anno in appositi Contratti Accessivi del Contratto Quadro stipulati dai Dirigenti responsabili delle singole strutture competenti (art. 2, comma 2);

che la Società si impegna a svolgere le attività secondo le modalità che saranno disciplinate dai Dirigenti responsabili delle singole strutture competenti nei relativi Contratti Accessivi (art. 5, comma 1);

che la quantificazione dei corrispettivi per ciascuna attività è determinata con cadenza annuale, sulla base delle decisioni di programmazione finanziaria assunte dall'Ente (art. 4, comma 1); e che i corrispettivi per lo svolgimento delle commesse programmate, riportate nel PDO approvato dall'Amministrazione, devono essere definite nei relativi Contratti Accessivi stipulati per conto della Città metropolitana dai Dirigenti responsabili delle singole strutture competenti (art. 4, comma 2);

che nel corso della durata contrattuale, si potrà procedere, ove necessario, alla integrazione delle attività, con rimodulazione dell'entità dei corrispettivi dovuti alla Società (art. 4, comma 3);

che il piano di fatturazione e le modalità di liquidazione sono definiti nell'ambito dei singoli Contratti Accessivi, tenuto conto della specifica natura delle prestazioni e del loro prevedibile sviluppo nell'arco dell'esercizio, nonché della necessità che la Città Metropolitana assicuri alla Società un flusso finanziario compatibile con l'effettivo sostenimento dei costi della stessa (art. 4, comma 4);

che i pagamenti dei corrispettivi previsti dai singoli Contratti Accessivi sono effettuati secondo modalità che costituiscono principi di carattere generale: con un'anticipazione del 40% del valore complessivo della commessa, da erogare al momento della stipula del contratto di affidamento e dietro presentazione di fattura per il relativo importo; mentre la restante parte deve essere erogata alle scadenze fissate dietro presentazione della fattura e di una relazione dettagliata sulle attività svolte ed della consegna degli elaborati, ove necessario (art. 4, comma 5);

che eventuali deroghe alle procedure di pagamento previste al quarto comma dell'art. 4 sono consentite esclusivamente in presenza di vincoli connessi alla gestione di specifiche commesse (art. 4, comma 6);

che la Società si impegna a svolgere le attività secondo le modalità che saranno disciplinate dai Dirigenti responsabili delle singole strutture competenti nei relativi Contratti Accessivi e deve conformarsi agli indirizzi formulati dai dirigenti di volta in volta competenti nell'esecuzione delle singole prestazioni oggetto degli specifici Contratti Accessivi (art. 5):

che la Società è l'unico responsabile di qualsiasi perdita, danno o pregiudizio arrecato a terzi (compreso il proprio personale) conseguente all'esecuzione del contratto; è altresì responsabile direttamente della relativa compensazione ed è tenuta a risarcire la Città Metropolitana degli eventuali danni arrecati alla stessa in conseguenza delle azioni intraprese per il conseguimento degli obiettivi assegnati (art. 5);

che la Società è tenuta a comunicare immediatamente alla Città Metropolitana qualunque impedimento atto ad influenzare l'applicazione del contratto e a fornire tutte le informazioni necessarie per addivenire ad una soluzione concordata di eventuali criticità e/o problematiche (art. 5);

che la Società deve garantire in ogni tempo la Città Metropolitana da ogni e qualsiasi pretesa di terzi derivante dall'inosservanza ed inadempienza anche parziale delle norme contrattuali;

Tanto premesso,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1

## PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

## ARTICOLO 2 OGGETTO

Il presente accordo prevede e disciplina, ai sensi delle disposizioni legislative vigenti e dello Statuto della Società, i rapporti tra Capitale Lavoro S.p.A. e la Città Metropolitana di Roma Capitale in merito all'affidamento alla Società delle seguenti attività:

- Monitoraggio opportunità di finanziamento
- Assistenza tecnica ai Dipartimenti dell'Ente per la presentazione di proposte progettuali
- Assistenza tecnica alla gestione e rendicontazione dei progetti finanziati

Il contenuto delle singole prestazioni a carico di Capitale Lavoro S.p.A. ed il relativo corrispettivo sono specificati nell'allegato tecnico-economico al presente contratto, di cui costituisce parte integrante.

Essi possono essere modificati annualmente dal socio pubblico, a seguito delle decisioni di programmazione finanziaria assunte dall'Ente.

## ARTICOLO 3 DURATA

Il presente Contratto Accessivo ha durata fino al 30 giugno 2017.

L'eventuale proroga sarà oggetto di apposito accordo tra le parti, nel rispetto delle norme al tempo vigenti.

Ai sensi dell'art. 1373, 2° comma e 1671 del Codice Civile, la Città Metropolitana di Roma Capitale si riserva la facoltà di esercitare il recesso unilaterale dal contratto in oggetto.

## ARTICOLO 4 MODALITA' DI SVOLGIMENTO

Le modalità di svolgimento delle attività affidate ai sensi dell'articolo 2 sono specificate nell'allegato tecnico-economico al presente contratto, di cui costituisce parte integrante.

## ARTICOLO 5 CORRISPETTIVI E MODALITA' DI LIQUIDAZIONE

Per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 2 del presente Contratto, la Città Metropolitana di Roma Capitale riconosce a Capitale Lavoro S.p.A., a titolo di corrispettivo complessivo, € 60.000,00 IVA inclusa ai sensi art. 17 ter dpr 633/72, dei quali:

- acconto importo pari al 40% del valore complessivo della commessa, al momento della stipula del Contratto di affidamento e dietro presentazione della relativa fattura
- la restante parte, pari al 60% del valore complessivo della commessa alla scadenza del presente contratto di affidamento, dietro presentazione della relativa fattura e di una relazione dettagliata sulle attività svolte.

Nel corso della durata contrattuale si può procedere, ove necessario, alla modifica od integrazione delle attività di cui all'art. 2, rimodulando l'entità dei corrispettivi dovuti alla Società.



## ARTICOLO 6 IMPEGNI DELLA SOCIETÀ

Nello svolgimento delle attività oggetto del presente contratto, Capitale Lavoro S.p.A. deve conformarsi agli indirizzi generali formulati dall'Amministrazione metropolitana ai fini dell'esercizio delle attività di controllo delle società *in house*, disciplinato dall'art. 38 del Regolamento sulla Organizzazione degli Uffici e dei Servizi e relativo allegato. A tal fine, la Società si impegna a redigere un rapporto trimestrale sullo svolgimento delle attività affidate alla stessa in forza del presente Contratto, secondo le modalità indicate dalla Città Metropolitana nell'ambito della disciplina contenuta nel richiamato art. 38.

La Società opera utilizzando proprio personale interno e, ove necessario e previo accordo con il socio pubblico, ricorrendo a risorse esterne, nel rispetto della normativa regionale, nazionale e comunitaria in essere e del regolamento interno vigente in materia.

In caso di stipula di contratti di lavoro finalizzati allo svolgimento delle attività di cui all'art. 2 - fermi restando il rispetto dei principi generali di pubblicità, trasparenza e concorsualità e delle disposizioni specifiche che prevedono a carico delle Amministrazioni pubbliche divieti o limitazioni alle assunzioni del personale e conferimento di incarico a consulenti esterni – la Società deve assicurare l'osservanza dei vincoli temporali connessi alla durata del presente contratto e prevedere clausole risolutive collegate alla copertura di spesa dei progetti, a risoluzioni o recessi anticipati ovvero a riduzioni delle attività da parte della Città Metropolitana, e più in generale ad ogni situazione che possa incidere su durata e copertura finanziaria dei rapporti conseguenti al presente contratto.

La Società nella stipula dei contratti individuali di lavoro, deve assicurarsi che siano assunti impegni in ordine al rispetto delle disposizioni in materia di assicurazione sociale e previdenziale e di assunzioni obbligatorie nonché di quelle sulla sicurezza sul lavoro e sui limiti di spesa previsti dalla normativa vigente.

Nella esecuzione del presente contratto, la Società deve adeguare le proprie procedure di acquisizione di beni e servizi da terzi ai principi disciplinati dalla normativa, nazionale e comunitaria, e dalla regolamentazione interna.

La Società è l'unico responsabile di qualsiasi perdita, danno o pregiudizio arrecato a terzi (compreso il proprio personale) conseguente all'esecuzione del contratto; è altresì responsabile direttamente della relativa compensazione ed è tenuta a risarcire la Provincia degli eventuali danni arrecati alla stessa in conseguenza delle azioni intraprese per il conseguimento degli obiettivi assegnati.

La Società è tenuta a comunicare immediatamente alla Città Metropolitana qualunque impedimento atto ad influenzare l'applicazione del contratto e a fornire tutte le informazioni necessarie per addivenire ad una soluzione concordata di eventuali criticità e/o problematiche.

La Società deve garantire in ogni tempo la Città Metropolitana da ogni e qualsiasi pretesa di terzi derivante dall'inosservanza ed inadempienza anche parziale delle norme contrattuali.

## ARTICOLO 7 PENALITÀ

Fatto salvo il caso di forza maggiore, nell'ipotesi di mancato o immotivato ritardo nell'espletamento delle attività nei termini precedentemente prefissati, potrà essere applicata una penale pari allo 0,5 per mille dell'ammontare del contratto per ogni giorno di ritardo. Detto importo sarà trattenuto sul primo mandato di pagamento successivo all'addebito.

## ARTICOLO 8 RISOLUZIONE

In caso di inadempienze di particolare gravità nell'espletamento delle attività o di interruzione totale o parziale delle attività medesime non dipendenti da cause di forza maggiore, la Città Metropolitana, previa messa in mora rimasta senza effetto, può risolvere il contratto.

E' altresì consentita la risoluzione immediata del contratto senza diffida e di diritto nei seguenti casi:

- incapacità da parte della Società, accertata dai competenti Uffici metropolitani, di svolgere le attività affidate secondo le modalità disciplinate dall'art. 4;
- ripetuti inadempimenti, contestati dai competenti Uffici metropolitani, in un numero pari ad almeno tre ed incidenti sull'economia del rapporto.

#### ARTICOLO 9 CONTROVERSIE

Per la risoluzione di eventuali controversie sorte tra le Parti e non risolte amichevolmente sarà competente, in via esclusiva, il foro di Roma.

#### ARTICOLO 10 RISERVATEZZA

Le Parti si impegnano alla riservatezza sui dati e su quanto venuto a conoscenza durante l'esercizio delle attività comuni, impegnandosi sin dalla data di sottoscrizione del presente contratto a non divulgare notizie, documenti, elaborati progettuali, ricerche e dati statistici frutto delle attività comuni, senza il reciproco preventivo accordo scritto.

#### ARTICOLO 11 PROPRIETA' INTELLETTUALE.

Gli archivi, le banche dati, i rapporti, gli studi, ed ogni altro documento in qualsiasi formato prodotti per la realizzazione dei servizi affidati, rimangono di esclusiva proprietà della Città Metropolitana di Roma Capitale. Il loro eventuale utilizzo da parte della Società deve essere preventivamente ed espressamente autorizzato dal Nucleo Direzionale, istituito dalla Città Metropolitana ai sensi dell'art. 38 del Regolamento sulla Organizzazione degli Uffici e dei Servizi e del relativo allegato, denominato "Modalità di esercizio delle attività di programmazione e controllo delle società *in house*".

#### ARTICOLO 12 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

La Società si impegna ad adempiere agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136, nell'ipotesi in cui ai fini della realizzazione delle attività affidate dalla Città Metropolitana di Roma Capitale instauri rapporti con terzi fornitori di beni e servizi.

Le Parti convengono che, se una o più delle transazioni finanziarie di cui al presente contratto saranno eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane S.P.A., il contratto si intenderà automaticamente risolto di diritto, in forza dell'art. 3, comma 8, della Legge n. 136/2010.

#### ARTICOLO 13 NORME FINALI

Il presente contratto viene redatto in carta legale mediante scrittura privata da registrare solo in caso d'uso.

Per tutto quanto non previsto dal presente accordo le Parti concordemente rinviando alle norme del Codice Civile ed a quelle di interesse per gli Enti Locali vigenti in materia.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.